



# COMUNE DI CERVENO

PROVINCIA DI BRESCIA



UNIONE dei COMUNI  
della MEDIA VALLE  
CAMONICA  
"Civiltà delle Pietre"

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 28/11/2023

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **venti** e minuti **trenta** in seguito a convocazione disposta dal Presidente, presso la SALA ADUNANZE CONSILIARI DEL COMUNE DI CERVENO, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ROMANO MARZIA - Sindaco	Sì
2. REBUFFONI GIAN MARIO - Consigliere	Sì
3. ALBERTELLI MARCO - Vice Sindaco	Sì
4. BAZZONI GIAN CARLO - Consigliere	Sì
5. PASSONI MICHELA - Consigliere	Sì
6. TROLETTI FEDERICO - Consigliere	Sì
7. BONTEMPI VALTER - Consigliere	Sì
8. NODARI ELENA - Consigliere	Sì
9. APOSTOLI MARCO - Consigliere	Sì
10. SIGALA IVAN - Consigliere	Sì
11. PEZZONI GERMANO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario comunale, AVV. CARMEN MODAFFERI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato nell'oggetto sopra riportato posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco spiega che dall'anno 2016 i Comuni sono tenuti a fare una analisi delle partecipazioni societarie, sia dirette che indirette. Anche quest'anno, non si rilevano partecipazioni da dismettere, posto che non vi sono società che hanno avuto problemi di bilancio/fatturato o risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti o che svolgano servizi non rientranti nella mission dell'ente. Dà atto delle percentuali di partecipazione sia per partecipate in via diretta che indiretta. Chiede se ci sono osservazioni e, preso atto che non ve ne sono, pone in votazione. Dopodiché,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSP);

**VISTO** inoltre il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante *Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175* (Decreto correttivo);

**PRESO ATTO** che:

- la sopracitata normativa prevede numerosi adempimenti volti a ricondurre le partecipazioni societarie ad una logica di razionalizzazione in linea con le finalità istituzionali degli enti;
- in particolare, l'art. 24 del nuovo testo normativo ha previsto che ogni amministrazione pubblica deve effettuare, con atto motivato, la *ricognizione delle partecipazioni societarie possedute* alla data di entrata in vigore dello stesso Testo Unico (cioè entro il 23 settembre 2016) e detto provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge 23/12/2014, n. 190;
- con deliberazione di Giunta n. 25 in data 29/03/2016 si è provveduto a rispettare l'adempimento di cui sopra, aggiornando il piano operativo;

**PRESO ATTO**, inoltre, che l'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede inoltre che *"fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 2 del sopracitato art. 20, le situazioni che determinano la necessità di un intervento di riassetto sono così individuate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

**ATTESO**, pertanto, che il provvedimento di razionalizzazione deve individuare le partecipazioni in società:

- 1) che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano le attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3 e seguenti, del TUSP. Le attività ammesse previste dall'art. 4, comma 2, del TUSP, consistono in:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17, commi 1 e 2, del TUSP;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

Le partecipazioni ammissibili comprendono anche quelle previste dall'art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo, che dispone: *“sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”*;

- 2) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP);
- 3) che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c);
- 4) che abbiano conseguito, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo cioè negli anni 2014-2016, un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (art. 20, comma 2, lett. d) e art. 26, comma 12-*quinquies*, TUSP, introdotto dal Decreto correttivo);
- 5) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e);
- 6) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP (art. 20, comma 2, lett. g);

**CONSIDERATO** che le disposizioni del TUSP devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato (ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) con deliberazione di Giunta n.25 del 29/03/2016 ed aggiornato con l'atto ricognitivo approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 26/09/2017;

**ATTESO** che il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali è stato istruito dal Segretario Comunale, in conformità con i criteri sopra indicati;

**VISTI** il *Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali* e la *Relazione tecnica* inerente lo stesso, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** che sussistano le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune, così come motivato negli elaborati allegati alla presente deliberazione;

**RITENUTO** che il presente provvedimento rientri nella competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL, e dell'art. 10 del TUSP;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio economico/finanziario;

**CON VOTI** favorevoli n. 10 contrari n. 0 ed astenuti n. 0 espressi in forma palese da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 Testo Unico sulle Società a Partecipazione pubblica (TUSP) - il *Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali* nonché la *Relazione tecnica* inerente lo stesso, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**DI PRENDERE ATTO** che, come previsto nel Piano di razionalizzazione di cui al punto precedente, è risultato che esistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni comunali, ai sensi del TUSP;

**DI TRASMETTERE** la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune, anche in via indiretta;

**DI RENDERE DISPONIBILE** il piano di razionalizzazione periodica, testo approvato alla Struttura di monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art.15 del TUSP;

**DI INVIARE** copia della presente delibera alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

**DI PRENDERE ATTO** dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, allegati al presente provvedimento;

**DI DEMANDARE** all'ufficio segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

**DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente  
**ROMANO MARZIA**

Il Segretario Comunale  
**AVV. CARMEN MODAFFERI**

*\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale  
**AVV. CARMEN  
MODAFFERI**